



Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA (2° STRALCIO) – LOTTO N. 1"

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno (.....), oggi ... del mese di in Selvazzano dentro (PD) nella sede municipale, avanti a me Dott.ssa Malparte Stefania Segretario Generale del Comune di Selvazzano Dentro, in tale veste autorizzato per legge a rogare gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000,

sono presenti i Signori:

-, nato a il, il quale interviene ed agisce nel presente atto, esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune medesimo presso la cui sede, per carica rivestita, risulta domiciliato (codice fiscale 80010110288, P. IVA 01886500287) in esecuzione del mandato conferito con decreto del Sindaco n. che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche "Stazione Appaltante", nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Lavori Pubblici;
-, nato a, il in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria avente sede Legale a, Via n., e sede operativa a Via, iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n°, codice fiscale, Partita I.V.A. n°, che interviene in questo atto in qualità di Professionista, che nel contesto del presente atto verrà chiamato, per brevità, Professionista.

I suddetti Signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che con determinazione n. del è stato affidato a il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per quanto attinente la realizzazione dell'intervento denominato "IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA (2° STRALCIO) LOTTO N. 1",
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi, di cui al presente servizio, in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto contrattuale si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Selvazzano Dentro affida a avente sede Legale a Via n., e sede operativa a Via n., il servizio di cui al successivo articolo 2;

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

La prestazione professionale riguarda servizio di cui all'articolo 24 del D. Lg. vo 50/2016, consistente nel Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per quanto attinente la realizzazione dell'intervento

denominato “IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA (2° STRALCIO) LOTTO N. 1”.

Tale servizio è da intendersi in rapporto di analogia e complementarietà con il servizio di Direzione dei Lavori, qualora per il suo affidamento la Stazione Appaltante abbia ricorso alla facoltà di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile. Il Professionista si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui in premessa e all’Offerta tecnica presentata in sede di gara di appalto del servizio di Direzione dei Lavori, qualora per l’affidamento del presente incarico la Stazione Appaltante abbia ricorso alla facoltà di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori, e nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 207/2010 per quanto applicabile.

A titolo esemplificativo l’attività di **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione** dei lavori, in conformità a quanto previsto negli atti di gara di cui in premessa ed all’Offerta tecnica, dovrà comprendere:

- a) svolgimento delle prestazioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ed all’Offerta tecnica;
- b) adeguamento il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione contestualmente alla stesura del Progetto Esecutivo da parte dell’affidatario dei lavori
- c) adeguamento, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione sulla base delle proposte dell’Impresa esecutrice;
- d) valutazione del piano operativo dell’Impresa esecutrice ed eventuale richiesta di modifiche e integrazioni;
- e) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte dell’Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- f) redazione periodica (con cadenza almeno quindicinale) di apposita relazione tecnica/report per il Committente o il Responsabile dei lavori, relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell’art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- g) adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo in relazione all’andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- h) valutazione, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento, delle proposte dell’impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;
- i) organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- j) verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- k) segnalazione al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all’impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;
- l) nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla lettera i), dare comunicazione dell’inadempimento alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- m) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’Impresa esecutrice;
- n) svolgimento di ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente punto.

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa

grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'affidatario ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- soggetto nominato quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: sig.;
- soggetto/i nominato/i quale collaboratore: sig.;

L'affidatario si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle Opere.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore Lavori o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

ARTICOLO 6 – COMPENSO

L'importo complessivo delle prestazioni professionali, di cui all'art. 2, è stabilito in €(Euro), oltre gli oneri previdenziali e fiscali.

L'importo dell'incarico rimarrà fisso ed invariabile; il professionista non potrà chiedere maggiori compensi per tutte le eventuali modifiche non sostanziali, richieste a giudizio insindacabile dall'Amministrazione.

Le competenze professionali di cui al precedente comma si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori raccolti dati, trasferte, sopralluoghi, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'incarico affidato, nonché delle prestazioni di cui all'Offerta tecnica di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Il compenso effettivamente corrisposto sarà computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, a consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base della vigente tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI

Il compenso viene corrisposto con le seguenti modalità:

- 90% dell'ammontare complessivo rapportato all'avanzamento dei Lavori, e contestualizzato in sede di emissione dei SAL;
- 10% a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono:, codice fiscale

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Le patti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha

sede a Padova.

(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese) Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, allegato al presente contratto. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

ARTICOLO 8 - RITARDI E PENALI

In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

ARTICOLO 9 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Il Professionista non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

Il Professionista non può avvalersi del subappalto.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE

L'affidatario dovrà essere in possesso di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale di cui al D.P.R. 137/2012- 14/08/2012- a garanzia dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresa la stazione appaltante, con un massimale annuo non inferiore ad € 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.

All'affidatario è richiesta ai fini della sottoscrizione del contratto, la costituzione di una garanzia denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del D.lg.vo 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lg.vo 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. o equivalente, con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza

giornaliera durante l'operatività del cantiere.

d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui all'art. 8 penali.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 il Professionista dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Il contratto di cottimo può essere risolto in attuazione dell'articolo 1456 c.c. laddove la Stazione Appaltante riterrà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorché le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il professionista dichiara inoltre che ogni eventuale subcontratto inerente il rapporto negoziale con l'Ente conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ARTICOLO 14 – NORME SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E ANTICORRUZIONE

Il professionista dichiara di aver preso visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Selvazzano Dentro" approvato con Del. di Giunta Comunale n. 149 del 20.09.2017 e di accettare i contenuti degli stessi.

Il professionista ed i costituenti il gruppo di lavoro dichiarano, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, che non sono stati assunti e non hanno svolto incarichi presso la dipendenza del Comune di Selvazzano Dentro cessati dal servizio.

Il contraente affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

ARTICOLO 15 – INCOMPATIBILITA'

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria;
- b) il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza

alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

ARTICOLO 16 - INADEMPIENZE E REVOCA

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno imputabile all'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Padova.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E ONERI

Imposte, bolli e tasse conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Professionista incaricato. Sono a carico del Comune l'IVA, ed i contributi della cassa professionale ed integrativi. Si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.

E io Segretario ho ricevuto quest'atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, su facciate a video --- (---) intere e righe --- (---) fin qui, da me reso noto mediante lettura fattane alle parti le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e rinunciano, altresì, alla lettura dei documenti infra richiamati e dati per ritrascritti per averne già prima d'ora presa buona e completa conoscenza.

A conferma le parti lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.lg.vo 82/2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Per l'Amministrazione
IL CAPO SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA LL.PP.

.....

L'affidatario

.....

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa -----